



Regione Lombardia

 **PROVINCIA**
di VARESE




PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

(l.r. 31/08 ART.47)

ALLEGATO B: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA)

Varese, giugno 2014

Versione emendata dagli errori materiali, con
rettifiche disposta con Det. Dir. n. 1179 del
09.04.2013 e n. 1926 del 19.06.2014



NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE 3

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIANO D'INDIRIZZO FORESTALE..... 3

ART. 1 - NATURA GIURIDICA 3

ART. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO..... 4

ART. 3 - PERIODO DI EFFICACIA 5

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE 5

ART. 5 - SUPERFICI ASSOGGETTATE AL PIF 5

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DEI SOPRASSUOLI 5

ART. 7 - SIGNIFICATO MULTIFUNZIONALE DEI BOSCHI 6

ART. 8 - VIABILITÀ FORESTALE 6

ART. 9 6

ART. 10 - FORMAZIONI VEGETALI IRRILEVANTI 6

ART. 11 - STRUMENTI ATTUATIVI DEL PIANO 6

ART. 12 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO 7

ART. 13 - SISTEMA INFORMATIVO FORESTALE (SITFOR) 7

ART. 14 - CONSERVAZIONE DEL PIANO..... 8

ART. 15 - PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DEL PIF 8

TITOLO II – RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE..... 9

ART. 16 - RAPPORTI CON IL P.T.C.P..... 9

ART. 17 - RAPPORTI CON IL PIANO PROVINCIALE CAVE 10

ART. 18 - RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE..... 10

ART. 19 - RAPPORTI CON I PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000..... 11

ART. 20 - RAPPORTI CON I PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) 11

ART. 21 - RAPPORTI CON I PIANI DEL VERDE 12

TITOLO III - DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BOSCHI..... 12

ART. 22 - VALORE DEI SOPRASSUOLI BOSCATI 12

ART. 23 - DEFINIZIONE DEI MODELLI E DELLE NORME SELVICOLTURALI 12

ART. 24 12

ART. 25 12

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI 13

ART. 26 - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO - GENERALITÀ 13

ART. 27 - INDIVIDUAZIONE DEI BOSCHI NON TRASFORMABILI A FINI URBANISTICI 13

ART. 28 - TIPOLOGIE DI TRASFORMAZIONI AMMISSIBILI 14

ART. 29 - TRASFORMAZIONI A FINI URBANISTICI 14

ART. 30 - TRASFORMAZIONI DI TIPO AREALE 15

ART. 31 - TRASFORMAZIONI SPECIALI 15

ART. 32 – INTERVENTI CONSENTITI NEI BOSCHI NON TRASFORMABILI A FINI URBANISTICI 16

ART. 33 - AREE A ELEVATO COEFFICIENTE DI BOSCONITÀ 17

ART. 34 - AREE A MEDIO COEFFICIENTE DI BOSCONITÀ 17

ART. 35 - AREE CON INSUFFICIENTE COEFFICIENTE DI BOSCONITÀ 19

ART. 36 - BOSCHI D’ALTO FUSTO..... 19

ART. 37 - RAPPORTO DI COMPENSAZIONE E VALORE DI COMPENSAZIONE 19

ART. 38 - USO DELLA CARTA DEI RAPPORTI DI COMPENSAZIONE..... 20

ART. 39 - TRASFORMAZIONI CON OBBLIGHI DI COMPENSAZIONE RIDOTTA O NULLA 20

ART. 40 - AREE DA DESTINARE A INTERVENTI COMPENSATIVI 21

ART. 41 - INTERVENTI COMPENSATIVI IN AREE A ELEVATO COEFFICIENTE DI BOSCONITÀ 21

ART. 42 - INTERVENTI COMPENSATIVI IN AREE CON MEDIO O INSUFFICIENTE COEFFICIENTE DI BOSCONITÀ..... 22

ART. 43 - ALBO DELLE OPPORTUNITÀ DI COMPENSAZIONE 22

ART. 44 - CRITERI PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI COMPENSATIVI 23

ART. 45 - SPECIE VEGETALI UTILIZZABILI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE 23

ART. 46 - CRITERI TECNICI PROVINCIALI 23

ART. 46 BIS – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI UTILI 23

ART. 47 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE 23

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIANO D'INDIRIZZO FORESTALE

Art. 1 - Natura Giuridica

1. Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è redatto ai sensi dell'art. 47, comma 2, L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 24 luglio 2008 n. 8/7728.
2. Le presenti norme di attuazione (NdA) del PIF sono redatte in conformità alla legislazione forestale nazionale (R.D. 30/12/1923 n. 3267) e regionale L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e disciplinano la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà pubblica e privata insistente nel territorio di competenza della Provincia di Varese, anche attraverso deroghe alle norme forestali regionali di cui al Regolamento regionale n. 5 del 20/07/2007.
3. Ai fini della redazione del PIF sono stati considerati inoltre, i seguenti atti:
 - R.D. 30/12/1923 n. 3267;
 - D.lgs. 227 del 18.05.2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001 n. 57";
 - Legge Regionale 4 luglio 1998, n. 11 "Riordino delle competenze regionali in materia di agricoltura e foreste";
 - Linee guida di politica forestale regionale (DGR n 7/5410 del 6/2001);
 - Direttiva concernente la viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale (DGR 08/08/2003 n. 7/14016);
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 27 11 aprile 2007;
 - Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale" e s.m.i;
 - Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.;
 - Criteri per la trasformazione del bosco e interventi compensativi (DGR VIII/675 del 21/09/2005, e s.m.i.);
 - Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e per l'individuazione dei coefficienti di boscosità (DGR 08/03/2006 n. 8/2024);
 - Regolamento regionale n. 5 del 20/07/2007 "Norme forestali regionali".

Art. 2 - Elementi costitutivi del piano

1. Gli elementi costitutivi del Piano di Indirizzo Forestale sono i seguenti:

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> - Aspetti normativi - Metodologia - Contenuti e analisi di piano - Pianificazione: definizione delle destinazioni funzionali - Pianificazione: zonizzazione in macroaree - Pianificazione: trasformazione del bosco e interventi compensativi - Problematiche sulla situazione fitosanitaria - Azioni di Piano - Programma degli interventi 																																								
ALLEGATO B	- Norme tecniche attuative																																								
ALLEGATO C	<ul style="list-style-type: none"> - Schede descrittive macroaree - Schemi azioni di piano 																																								
ALLEGATO D	- Schemi metodologici per l'attribuzione del valore delle funzioni																																								
SISTEMA INFORMATIVO FORESTALE	- Banca dati territoriale digitale e georeferenziata/metadati																																								
ALLEGATI CARTOGRAFICI	<p>ELABORATI DI INQUADRAMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>Tav. 1 - Carta dell'uso del suolo (Fonte DUSAF Agg. 2005 – 2007)</td> <td>Scala 1:50.000, Scala 1:25.000</td> </tr> <tr> <td>Tav. 2 - Carta del perimetro del bosco e dei sistemi verdi non forestali</td> <td>Scala 1:50.000, Scala 1:10.000</td> </tr> <tr> <td>Tav. 3 - Carta dei Tipi forestali, dei Sistemi verdi e dell'arboricoltura</td> <td>Scala 1:50.000, Scala 1:25.000</td> </tr> <tr> <td>Tav. 4 - Carta dei vincoli</td> <td>Scala 1:50.000, Scala 1:25.000</td> </tr> <tr> <td>Tav. 5 – Carta di inquadramento delle previsioni del PTCP</td> <td>Scala 1:50.000, Scala 1:25.000</td> </tr> <tr> <td>Tav. 6a - Carta delle attitudini funzionali - Funzione autoprotettiva</td> <td>Scala 1:50.000, Scala 1:25.000</td> </tr> <tr> <td>Tav. 6b - Carta delle attitudini funzionali - Funzione eteroprotettiva</td> <td>Scala 1:50.000, Scala 1:25.000</td> </tr> <tr> <td>Tav. 6c - Carta delle attitudini funzionali - Funzione idroprotettiva</td> <td>Scala 1:50.000, Scala 1:25.000</td> </tr> <tr> <td>Tav. 6d - Carta delle attitudini funzionali - Funzione naturalistica</td> <td>Scala 1:50.000, Scala 1:25.000</td> </tr> <tr> <td>Tav. 6e - Carta delle attitudini funzionali - Funzione paesaggistica</td> <td>Scala 1:50.000, Scala 1:25.000</td> </tr> <tr> <td>Tav. 6f - Carta delle attitudini funzionali - Funzione produttiva</td> <td>Scala 1:50.000, Scala 1:25.000</td> </tr> <tr> <td>Tav. 6g - Carta delle attitudini funzionali - Funzione salubrit� ambientale</td> <td>Scala 1:50.000, Scala 1:25.000</td> </tr> <tr> <td>Tav. 6h - Carta delle attitudini funzionali – Didattica fruitiva</td> <td>Scala 1:50.000, Scala 1:25.000</td> </tr> <tr> <td>Tav. 6i - Carta delle attitudini funzionali – Valore multifunzionale</td> <td>Scala 1:50.000, Scala 1:25.000</td> </tr> <tr> <td>Tav. 7 - Carta delle infrastrutture di servizio e dei dissesti</td> <td>Scala 1:50.000, Scala 1:25.000</td> </tr> <tr> <td>Tav. 8 - Carta delle destinazioni selvicolturali e dei modelli colturali</td> <td>Scala 1:50.000, Scala 1:25.000</td> </tr> <tr> <td>Tav. 9 – Carta delle trasformazioni ammesse</td> <td>Scala 1:50.000, Scala 1:10.000</td> </tr> <tr> <td>Tav. 10 - Carta dei rapporti di compensazione</td> <td>Scala 1:50.000, Scala 1:10.000</td> </tr> <tr> <td>Tav. 11 - Carta delle superfici destinate a compensazioni</td> <td>Scala 1:50.000, Scala 1:25.000</td> </tr> <tr> <td>Tav. 12 - Carta delle azioni di piano e delle proposte progettuali</td> <td>Scala 1:50.000, Scala 1:25.000</td> </tr> </table>	Tav. 1 - Carta dell'uso del suolo (Fonte DUSAF Agg. 2005 – 2007)	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000	Tav. 2 - Carta del perimetro del bosco e dei sistemi verdi non forestali	Scala 1:50.000, Scala 1:10.000	Tav. 3 - Carta dei Tipi forestali, dei Sistemi verdi e dell'arboricoltura	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000	Tav. 4 - Carta dei vincoli	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000	Tav. 5 – Carta di inquadramento delle previsioni del PTCP	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000	Tav. 6a - Carta delle attitudini funzionali - Funzione autoprotettiva	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000	Tav. 6b - Carta delle attitudini funzionali - Funzione eteroprotettiva	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000	Tav. 6c - Carta delle attitudini funzionali - Funzione idroprotettiva	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000	Tav. 6d - Carta delle attitudini funzionali - Funzione naturalistica	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000	Tav. 6e - Carta delle attitudini funzionali - Funzione paesaggistica	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000	Tav. 6f - Carta delle attitudini funzionali - Funzione produttiva	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000	Tav. 6g - Carta delle attitudini funzionali - Funzione salubrit� ambientale	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000	Tav. 6h - Carta delle attitudini funzionali – Didattica fruitiva	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000	Tav. 6i - Carta delle attitudini funzionali – Valore multifunzionale	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000	Tav. 7 - Carta delle infrastrutture di servizio e dei dissesti	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000	Tav. 8 - Carta delle destinazioni selvicolturali e dei modelli colturali	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000	Tav. 9 – Carta delle trasformazioni ammesse	Scala 1:50.000, Scala 1:10.000	Tav. 10 - Carta dei rapporti di compensazione	Scala 1:50.000, Scala 1:10.000	Tav. 11 - Carta delle superfici destinate a compensazioni	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000	Tav. 12 - Carta delle azioni di piano e delle proposte progettuali	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000
Tav. 1 - Carta dell'uso del suolo (Fonte DUSAF Agg. 2005 – 2007)	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000																																								
Tav. 2 - Carta del perimetro del bosco e dei sistemi verdi non forestali	Scala 1:50.000, Scala 1:10.000																																								
Tav. 3 - Carta dei Tipi forestali, dei Sistemi verdi e dell'arboricoltura	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000																																								
Tav. 4 - Carta dei vincoli	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000																																								
Tav. 5 – Carta di inquadramento delle previsioni del PTCP	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000																																								
Tav. 6a - Carta delle attitudini funzionali - Funzione autoprotettiva	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000																																								
Tav. 6b - Carta delle attitudini funzionali - Funzione eteroprotettiva	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000																																								
Tav. 6c - Carta delle attitudini funzionali - Funzione idroprotettiva	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000																																								
Tav. 6d - Carta delle attitudini funzionali - Funzione naturalistica	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000																																								
Tav. 6e - Carta delle attitudini funzionali - Funzione paesaggistica	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000																																								
Tav. 6f - Carta delle attitudini funzionali - Funzione produttiva	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000																																								
Tav. 6g - Carta delle attitudini funzionali - Funzione salubrit� ambientale	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000																																								
Tav. 6h - Carta delle attitudini funzionali – Didattica fruitiva	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000																																								
Tav. 6i - Carta delle attitudini funzionali – Valore multifunzionale	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000																																								
Tav. 7 - Carta delle infrastrutture di servizio e dei dissesti	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000																																								
Tav. 8 - Carta delle destinazioni selvicolturali e dei modelli colturali	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000																																								
Tav. 9 – Carta delle trasformazioni ammesse	Scala 1:50.000, Scala 1:10.000																																								
Tav. 10 - Carta dei rapporti di compensazione	Scala 1:50.000, Scala 1:10.000																																								
Tav. 11 - Carta delle superfici destinate a compensazioni	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000																																								
Tav. 12 - Carta delle azioni di piano e delle proposte progettuali	Scala 1:50.000, Scala 1:25.000																																								

Art. 3 - Periodo di efficacia

1. Il piano ha efficacia quindicennale, anni 2011 – 2026.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Le presenti NTA si applicano a tutte le superfici forestali presenti all'interno del territorio della provincia di Varese così come individuate a scala territoriale (1:10.000) nella cartografia allegata al PIF o, qualora necessario e/o opportuno, in sede di dettaglio mediante verifica di campo. Sono esclusi i territori delle comunità montane e dei parchi regionali. (L.R. 31/2008 art. 43, comma 2)

Art. 5 - Superfici assoggettate al PIF

1. Le presenti NTA si applicano:
 - Alle superfici classificate bosco ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008;
 - Alle superfici non boscate soggette al "vincolo idrogeologico" e al "vincolo per altri scopi" di cui al r.d. 3297/1923;
 - Al restante territorio provinciale, limitatamente per quanto concerne le previsioni di intervento, i finanziamenti pubblici e le prescrizioni riguardanti gli imboschimenti e la realizzazione di sistemi verdi.
2. Le altre formazioni vegetali non costituenti boschi ai sensi di legge (ad es., siepi e filari), e i tematismi (ad es., carte delle destinazioni, carte degli interventi, ecc.) indicati nelle tavole del PIF hanno valore d'inquadramento e ricognizione territoriale e sono funzionali a ogni accertamento e valutazione, necessari alla attività di gestione da parte dell'Ente Forestale (ai fini del presente PIF, la Provincia) e per attività di formazione di programmi operativi.

Art. 6 - Classificazione dei soprassuoli

1. Il PIF classifica i soprassuoli forestali nel territorio di competenza provinciale secondo le caratteristiche ecologiche e quelle colturali: la distribuzione territoriale dei soprassuoli così classificati è riportata all'interno della tavola n. 3 "Carta dei tipi forestali, dei sistemi verdi e dell'arboricoltura".
2. La classificazione della copertura arborea delle aree intercluse, ossia recintate senza libero accesso (aree recintate, aree interne a insediamenti industriali non accessibili, parchi cintati ecc.) è stata eseguita unicamente tramite orto foto (volo anno 2006 – 2007), senza la verifica in campo dei perimetri definiti, a causa dell'inaccessibilità delle aree. Per queste aree, la Provincia provvederà, in caso di richiesta motivata supportata da relazione forestale, a definire in dettaglio l'esatta estensione della copertura classificabile come "bosco" ai sensi dell'art. 42 della L.R. 31/2008 e a rivedere, se necessario, la perimetrazione contenuta nel PIF.
3. Nel caso di boschi erroneamente non perimetrati nella tavola n. 2 "Carta dei boschi e dei sistemi verdi non forestali" e nella tavola n. 9 "Carta delle trasformazioni ammesse" ma esistenti e classificati come tali dagli Uffici Provinciali, questi saranno inseriti con le procedure di "rettifica" di cui al successivo art. 15, e saranno classificati tra la superficie forestale, riportata in verde nella tavola n. 9 "Carta delle trasformazioni ammesse";

Art. 7 - Significato multifunzionale dei boschi

1. In coerenza con gli orientamenti e i principi ispiratori del PIF, la Provincia di Varese promuove e indirizza la realizzazione d'interventi e la gestione delle risorse forestali secondo destinazioni o funzioni prevalenti, indicate dal PIF medesimo in un quadro di azioni orientate alla valorizzazione multifunzionale dei boschi. In particolare la Provincia orienta la propria progettualità e la gestione forestale al fine di valorizzare:
 - la funzione naturalistica;
 - la funzione didattico-fruttiva;
 - la funzione di mitigazione ambientale;
 - la funzione paesaggistica;
 - la funzione protettiva;
 - la funzione produttiva.

Art. 8 - Viabilità forestale

1. Il censimento della viabilità silvo-pastorale contenuto nel Data Base del PIF, denominato Sistema Informativo Forestale (SitFor), fornisce un quadro conoscitivo di massima circa lo stato di fatto della viabilità, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla DGR 08/08/2003 n. 7/14016 in materia di viabilità agro-silvo-pastorale (VASP).

Art. 9

Eliminato in recepimento del parere regionale

Art. 10 - Formazioni vegetali irrilevanti

1. Nell'ambito del territorio di competenza le formazioni vegetali irrilevanti di cui all'art. 42, comma 4, lett. d) della L.r. 31/2008 e alla D.G.R. n. 8/2024 del 08/02/2006, non raggiungenti una significatività tale da permetterne il riporto in cartografia in scala 1:10.000, rimangono limitate a popolamenti composti in prevalenza da specie esotiche di origine artificiale in abbandono o diffusasi spontaneamente, costituitisi in situazioni di aree dismesse, cave e discariche, scarpate, argini di strade, ferrovie e canali (come individuate dalla D.G.R. 8/2024 dell'8/02/2006). Per queste ultime il definitivo riconoscimento avverrà solo in sede di verifica di dettaglio da parte della Provincia. *Robinia pseudoacacia* non è da considerarsi specie esotica.

Art. 11 - Strumenti attuativi del piano

1. In rapporto ai diversi indirizzi, direttive e prescrizioni il piano si attua attraverso:
 - le politiche di finanziamento della Provincia alle azioni previste in coerenza con le previsioni delle misure di sostegno al settore agro forestale;
 - l'azione d'indirizzo sulla gestione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali di settore forestale e ambientale;
 - la redazione e l'attuazione dei programmi d'intervento mediante la partecipazione di Enti Locali, agricoltori in forma singola o associata, privati, associazioni;
 - iniziative specifiche finanziate dalla Provincia nell'ambito dei suoi programmi di attività, anche con il concorso di contributi e finanziamenti privati;

- il completamento degli indirizzi del PTCP e la messa a disposizione, per il territorio di competenza, di scenari coordinati di valorizzazione ambientale;
- raccordo con la pianificazione urbanistica e supporto informativo e tecnico alle amministrazioni comunali per la redazione degli strumenti di pianificazione comunale di cui all'art. 6 della L.R. 12/2005;
- il contributo di settore al completamento della rete ecologica provinciale con particolare riferimento alle azioni volte al rimboschimento e al realizzazione di nuovi elementi boscati minori;
- il supporto formativo, informativo e la concessione di aiuti agli imprenditori agricoli e forestali;
- l'utilizzo dei fondi compensativi di cui alla DGR VIII/675 del 21 settembre 2005;
- i servizi erogati dalle strutture competenti della Provincia;
- il monitoraggio delle attività da parte della Provincia.

Art. 12 - Modalità di attuazione del piano

1. La realizzazione delle previsioni di piano si attua attraverso:

- Indirizzi colturali: linee guida per la gestione del bosco, suggerimenti e indicazioni per il trattamento dei soprassuoli. Gli indirizzi colturali sono vincolanti solamente per gli esecutori dei seguenti interventi:
 - Interventi autorizzati in deroga, ai sensi dell'art. 7 del r.r. 5/2007, ove tecnicamente possibile;
 - Interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14 del r.r. 5/2007;
 - Interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis, del r.r. 5/2007;
 - Interventi che beneficiano di contributi pubblici;
 - Interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;
 - Azioni per la valorizzazione delle destinazioni: serie di proposte progettuali di rafforzamento del settore forestale, distinte secondo le differenti funzioni dei soprassuoli;
 - Progetti strategici e iniziative di valenza provinciale, a carattere multisettoriale e sovraterritoriale, per lo sviluppo del settore forestale;
 - Programma di manutenzione delle infrastrutture viarie: programma per la manutenzione straordinaria e il completamento della rete viaria silvo-pastorale.

Art. 13 - Sistema Informativo Forestale (SITFOR)

1. Ai fini del monitoraggio delle politiche di settore e per l'attuazione delle stesse è istituito il Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR) per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati del settore forestale.
2. Il SITFOR è sviluppato in coerenza e nel rispetto delle norme tecniche del Sistema Informativo Territoriale Provinciale. Nell'ambito del SITFOR confluiscono anche le informazioni connesse alle funzioni attribuite alle Province dal Sistema Informativo Forestale Regionale.

3. Il SITFOR è strumento operativo di raccordo e di servizio agli uffici della Provincia, agli enti locali e territoriali e a singoli utenti, ai fini di una più funzionale, trasparente e allargata gestione delle informazioni.
4. La gestione del SITFOR è di competenza del Settore Agricoltura della Provincia.

Art. 14 - Conservazione del Piano

1. L'Ente Forestale, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, garantisce lo svolgimento delle attività sotto riportate quale presupposto fondamentale per l'attuazione delle previsioni del presente piano:
 - Attività di formazione e informazione:
 - divulgare i contenuti del PIF alle amministrazioni pubbliche e ai diversi soggetti attuatori;
 - informare i proprietari boschivi degli indirizzi colturali e delle prescrizioni contenute nel piano e nella normativa forestale;
 - organizzare corsi di formazione per operatori e tecnici;
 - Espressione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni, ecc.:
 - parere di compatibilità dei PGT comunali al PIF;
 - autorizzazione alla trasformazione del bosco - art. 43 L.r. 31/2008;
 - nulla osta e autorizzazioni previste dalla vigente normativa e dal PIF;
 - parere sui progetti di forestazione elaborati dalla Provincia (barriere verdi infrastrutture viarie, ecc.);
 - parere sui piani del verde comunale laddove prevedano interventi di tipo forestale (attività selvicolturali);
 - approvazione dei Piani di Assestamento Forestale per il territorio di competenza.
 - Altre attività amministrative e tecniche:
 - raccolta e archiviazione delle denunce di taglio;
 - definizione d'indirizzi e priorità per concessione di aiuti pubblici in materia forestale;
 - gestione dei contributi in ambito forestale;
 - aggiornamento del Sistema Informativo Forestale (SITFOR);
 - attuazione delle azioni di piano;
 - avvio di progetti strategici;
 - presentazione di richieste per l'acquisizione di risorse finalizzate alla realizzazione di progetti previsti nel PIF;
 - consulenza di settore alle amministrazioni comunali.
 - Usi Civici:
 - funzioni amministrative

Art. 15 - Procedure di aggiornamento del PIF

1. Il Settore Agricoltura della Provincia effettua una ricognizione periodica con cadenza biennale evidenziante gli elementi del PIF oggetto di rettifica o adeguamento, modificando materialmente il PIF pubblicato sul SIT FOR.
2. Costituiscono elemento di rettifica e sono oggetto di apposito atto dirigenziale:
 - la correzione dei meri errori materiali;
 - le modifiche alla delimitazione del bosco di cui alla tavola n. 2 " Carta dei

- boschi e dei sistemi verdi non forestali" del PIF redatta a scala 1:10.000, conseguenti a individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure di cui alla d.g.r. 7728/2008.
- la modifica alla perimetrazione delle aree classificate come "bosco" a seguito della perimetrazione di dettaglio delle aree non liberamente accessibili ai sensi del precedente art. 6, comma 2, o per la correzione di meri errori materiali ai sensi del precedente art. 6, comma 3.
 - l'aggiornamento di dettaglio della Tavola n. 3 "Carta dei tipi forestali, dei sistemi verdi e dell'arboricoltura";
 - il recepimento di nuove emergenze costituite con altri strumenti normativi sovraordinati.
3. Costituiscono elemento di adeguamento del PIF e sono oggetto di apposito atto della Giunta Provinciale, assumibile anche nel contesto dell'atto amministrativo relativo al parere di compatibilità con il PTCP dei PGT e loro varianti:
- aggiornamento del censimento della viabilità silvo-pastorale e recepimento delle strade classificate come VASP (Viabilità Agro-Silvo-Pastorale) dalle Amministrazioni Comunali;
 - inserimento di nuove trasformazioni del bosco;
 - revisione a scala territoriale della perimetrazione delle aree boscate;
 - revisione a scala territoriale del valore delle attitudini attribuite ai boschi;
 - revisione a scala territoriale dei valori di trasformazione dei boschi;
 - modifica per compensazione delle superfici trasformabili previste per i singoli comuni, nel rispetto del limite massimo annuo e previo accordo tra i Comuni interessati;
 - proposte dei Comuni in attuazione di linee guida, da redigersi ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera k), delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente.
4. Costituiscono elemento di variante e sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Provinciale previo parere vincolante dei competenti uffici di Regione Lombardia:
- l'adeguamento delle Norme Tecniche Attuative del PIF;
 - ogni altra modifica al PIF non ricompresa nei casi di rettifica o adeguamento di cui sopra.

TITOLO II – RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 16 - Rapporti con il P.T.C.P.

1. Il Piano d'Indirizzo Forestale è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale approvato con deliberazione del C.P. n. 27 del 11 aprile 2007.
2. In forza del comma 2 art. 48 della L.R. 31/2008 il PIF costituisce specifico Piano di Settore del PTCP stesso.
3. Ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente PIF sono coerenti con i criteri di cui al D.lgs. 42/2004, e con gli indirizzi di alle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP, con particolare riferimento al titolo II "Tutela e valorizzazione dei suoli agricoli e dei boschi" e del titolo III "Paesaggio e rete ecologica".
4. Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c), art. 18, e del comma 4 dell'art 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i., e del comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008, gli effetti, in forza delle indicazioni di tutela in esso contenuti, derivanti dall'individuazione dei boschi e delle foreste di cui al presente PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale.

Art. 17 - Rapporti con il Piano Provinciale Cave

1. Il presente piano recepisce i contenuti del Piano Provinciale Cave vigente, sia per quanto riguarda le escavazioni sia per le opere accessorie. Gli interventi di compensazione riguardante la trasformazione dei boschi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali estrattivi previsti dal Piano Cave, qualora dovuti, possono identificarsi con quelli di riassetto ambientale indicati all'art. 14 della L.R. n. 14/98, laddove sia prevista la formazione di bosco ai sensi della normativa forestale vigente.
2. I soggetti interessati nella predisposizione dei progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali estrattivi e di riassetto ambientale di cui rispettivamente agli artt. 11 e 14 della citata legge regionale n. 14/98 tengono conto degli indirizzi del presente piano relativamente agli aspetti forestali coinvolti.

Art. 18 - Rapporti con la pianificazione comunale

1. Ai sensi del comma 3, dell'art. 48 della L.R. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le indicazioni sulla trasformazione del bosco di cui al presente PIF sono immediatamente prevalenti sui contenuti degli atti di pianificazione locale.
2. Le indicazioni di tipo tecnico contenute nel PIF, inerenti alle condizioni di trasformazione dei boschi, non potranno prescindere dal rispetto degli indirizzi di tutela degli effetti della componente paesistica così come normate dalle NTA del PTCP. L'individuazione degli ambiti boscati effettuata dal PIF può essere considerata con i medesimi effetti di cui all'art. 15, comma 5, della LR 12/2005, poiché anche i boschi sono considerate aree agricole. La definizione delle norme per la tutela e la valorizzazione non è demandata ai Comuni ma è propria del PIF.
3. Per il Piano di Governo del territorio, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatori di riferimento" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui all'art. 8 comma 1 "Documento di piano", anche ai fini della "determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovra comunale" di cui all'art. 8, comma 2, lett. f) L.R. 12/2005 (invarianti connesse ai caratteri identificativi del territorio della provincia), nonché per la redazione del Piano delle Regole con riferimento al comma 1 lett. e) art. 10 L.R. 12/2005.
4. In sede di redazione dei PGT, di adeguamento dei piani ai sensi dell'art. 26 della L.R. 12/2005, o di specifica variante ai sensi dell'art. 25 comma 1 della medesima, le valutazioni, anche cartografiche, di maggior dettaglio permetteranno di non considerare varianti allo strumento provinciale ricognizioni e perimetrazioni anche sensibilmente divergenti dall'atto sovraordinato ivi compresi gli effetti derivati da trasformazioni regolarmente autorizzate e la ratifica di previsioni urbanistiche interessanti boschi individuati dal PIF come "*trasformabili*". Tale condizione dovrà essere espressamente validata dall'organismo tecnico provinciale competente sulla conservazione del PIF e formalizzata come atto di adeguamento ai sensi del precedente art. 15.
5. Dal punto di vista metodologico:
 - a) I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti agli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario, che si possono ricondurre alle formazioni boscate del presente piano e a questo proposito potranno avvalersi delle informazioni delle indagini contenute nel PIF e messe a disposizione nell'ambito del SITFOR.
 - b) Il PGT recepisce le previsioni del PIF, apportando ove necessario «rettifiche, precisazioni e miglioramenti di dettaglio» conseguenti a un inevitabile passaggio di scala dalla pianificazione a livello di ente forestale a quella di amministrazione

comunale (es. al limite del bosco, perimetro delle aree boscate per le quali vige il divieto assoluto di trasformazione, gli elementi boscati minori quali boschetti, filari, siepi);

- c) La V.A.S. dei piani e dei progetti comunali, e/o la V.I.A. nei casi di necessità di applicazione dettati dalla legge, dovrà espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate individuate dal PIF, o dall'analisi di maggior dettaglio del piano locale, e prevedere la consultazione del competente ufficio provinciale.
6. Le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole e gli indirizzi del Documento di Piano dovranno espressamente riportare, facendoli propri, ancorché eventualmente adattate alle condizioni specifiche verificate in dettaglio, i contenuti del Titolo III delle presenti norme.

Art. 19 - Rapporti con i piani di gestione dei Siti Natura 2000

1. Il Piano di Indirizzo Forestale prevede per gli ambiti boscati compresi entro Siti Natura 2000, indirizzi selvicolturali a basso impatto, ispirati ai principi della selvicoltura naturalistica.
2. I tagli e le altre attività selvicolturali ricadenti in aree SIC e/o ZPS dovranno rispecchiare le prescrizioni tecniche riportate nella parte II delle Norme tecniche attuative del piano "Testo coordinato con il Regolamento Regionale n. 5/2007".
3. Gli interventi di nuova viabilità obbligo all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza, salvo se diversamente indicato dai Piani di gestione.
4. Gli interventi ricadenti nei Siti della Rete Natura 2000, salvo se diversamente indicato dai rispettivi Piani di gestione o per motivi di pubblica sicurezza e di difesa fitosanitaria, dovranno prevedere le seguenti misure di mitigazione per:
 - a) impiego di materiali e metodologie di costruzione rispettose degli habitat e ascrivibili alla "ingegneria naturalistica", laddove possibile, privilegiando l'uso di materiali naturali (legname, pietrame, sementi, piante e materiale vegetale in genere) di provenienza locale;
 - b) gli interventi in cui si richiede l'impiego di materiale vegetale devono essere effettuati accertandosi che nell'area oggetto dell'intervento, all'atto della messa a dimora e della scelta delle specie, non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria;
 - c) il transito di trattori gommati e cingolati negli habitat di interesse comunitario elencati qui di seguito è consentito solo sui tracciati di viabilità esistente:
 - 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argillosilimosi;
 - 7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion;
 - 7210 *Paludi calcaree con *Claudium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*.

Art. 20 - Rapporti con i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)

1. I PLIS assumono il Piano d'Indirizzo Forestale quale riferimento per la pianificazione e gestione delle formazioni boscate contenute nei propri ambiti.
2. Le modalità di pianificazione e gestione del PLIS dovranno essere coerenti per gli aspetti forestali con i contenuti e le disposizioni normative del Piano di Indirizzo Forestale.
3. La Provincia esprime parere di conformità con le previsioni del presente Piano per tutti gli interventi di tipo forestale ad eccezione dei tagli colturali per cui vige quanto previsto dal r.r. 5/2007.

Art. 21 - Rapporti con i Piani del Verde

1. I piani del verde eventualmente predisposti dalle amministrazioni comunali per la gestione del proprio patrimonio arboreo dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti al bosco o ricadenti nella disciplina normativa forestale.
2. Le amministrazioni comunali che intendono dotarsi di piani del verde, possono usufruire della banca dati del SITFOR provinciale. La Provincia esprime un parere sui piani del verde che disciplinano anche interventi d'imboschimento in ambito urbano ed extraurbano, che devono rispettare quanto previsto dal Titolo III, Capo III del r.r. 5/2007 e s.m.i.

TITOLO III - DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BOSCHI

Art. 22 - Valore dei soprassuoli boscati

1. Il PIF individua nella superficie boscata, unitamente all'insieme delle fasce arborate, delle siepi e dei filari (questi ultimi intesi anche come equipaggiamento delle infrastrutture lineari), un unico sistema verde, con specifiche funzioni e caratteristiche che costituisce un'infrastruttura del territorio a valenza multifunzionale.
2. Il PIF pone quale azione strategica di livello provinciale, una corretta presenza e distribuzione sul territorio delle aree boscate in connessione con gli altri elementi del verde territoriale, nell'ambito dei principi di gestione sostenibile del territorio e di attuazione del progetto di rete ecologica provinciale.

Art. 23 - Definizione dei modelli e delle norme selvicolturali

1. La tutela e la valorizzazione dei boschi sono perseguite attraverso specifici modelli di trattamento selvicolturale di riferimento, tendenti a favorire l'affermazione delle specie autoctone e la varietà nella composizione. I modelli selvicolturali sono differenziati sulla base della tipologia forestale e della funzione del bosco e costituiscono norme per la realizzazione degli interventi.
2. La carta degli indirizzi selvicolturali, definisce graficamente il modello selvicolturale di riferimento per ciascun'area boscata del territorio.

Art. 24

Eliminato in recepimento del parere regionale

Art. 25

Eliminato in recepimento del parere regionale

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI

Art. 26 - Interventi di trasformazione del bosco - generalità

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 2, della L.R. 31 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Forestale, per il territorio di competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.
2. La richiesta di trasformazione del bosco dovrà essere supportata da apposita relazione forestale e ambientale di dettaglio eventualmente riportante anche le opere di compensazione, dal progetto definitivo dei lavori comprensivo delle attività di recupero della valenza naturale dei luoghi e delle opere di compensazione e, se necessario, da apposita relazione geologica e idrogeologica di approfondimento degli aspetti territoriali. Eventuali progetti compensativi dovranno essere redatti da dottori forestali o dottori agronomi, sono fatti salvi gli interventi a esclusivo carico della viabilità o a esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati.
3. La trasformazione del bosco è autorizzabile conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale e nei limiti contenuti nel PIF. Il PIF, nel periodo di durata del piano, stabilisce un'estensione massima trasformabile pari a **369.79 ettari** complessivi, pari a circa 2.23% della superficie forestale totale, considerata anche quella ricadente in comuni parzialmente ricompresi competenza nei Parchi Regionali, nel rispetto dei limiti di cui al presente Titolo IV. Il limite annuo di trasformazione è pari **24.65 ettari**.
4. Sono escluse dal limite posto al comma 3 le superfici boscate interessate dagli ambiti estrattivi del Piano Cave Provinciale e le aree boscate trasformate per opere pubbliche, opere infrastrutturali (strade, Aeroporti, Fiere, Stazioni ecc...), non diversamente ubicabili.
5. Tale limite annuo può essere incrementato fino a un massimo del 20%, con deliberazione della Giunta Provinciale, in caso di realizzazione di progetti di tipo infrastrutturale o di particolare rilevanza economico-sociale per il territorio provinciale, purché la trasformazione non interessi boschi appartenenti alle categorie forestali riportate nel paragrafo "4.3.3 - Limiti alla trasformabilità per i boschi appartenenti a tipologie rare" della deliberazione di Giunta regionale n° 7728 del 24 luglio 2008 e previo parere vincolante dei competenti uffici regionali.
6. Sono altresì escluse dal limite previsto, dal precedente comma 3, nonché dai massimali di cui ai successivi art. 33, 34, 35, le superficie forestali trasformate per interventi di tipo "areale", di cui al successivo art. 30, e di tipo "speciali", limitatamente a quanto previsto al comma 1, punto b, dell'art. 31.
7. La trasformabilità temporanea dei boschi, ossia quella avente durata inferiore a 5 anni, al termine della quale il soprassuolo forestale viene interamente ripristinato, non rientra nei calcoli della aree trasformate (art. 26, comma 3).

Art. 27 - Individuazione dei boschi non trasformabili a fini urbanistici

1. Il PIF individua nella tavola n. 9 "Carta delle trasformazioni ammesse", le aree boscate con divieto di trasformazione a fini urbanistici.
2. I boschi non trasformabili a fini urbanistici coincidono con:

- le core-area di primo livello, core-area di secondo livello, corridoi ecologici e aree di completamento delle due core-area, Varchi, Nodi strategici, Aree critiche della rete ecologica provinciale individuata nel vigente PTCP;
- gli Habitat forestali elencati nella Dir. 92/43 Habitat ricadenti in Siti Natura 2000;
- le Riserve regionali istituite ai sensi della L.R. 86/1983;
- la Fascia A del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- le tipologie forestali rare individuate dalla Regione Lombardia con Delibera Giunta regionale n° 7728 del 24 luglio 2008;
- i boschi da seme riportati nel registro Regionale;
- i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art. 17 del r.d. 3267/1923;
- i boschi con destinazione naturalistica individuati nella tavola 8;
- i boschi con destinazione protettiva individuati nella tavola 8.

Art. 28 - Tipologie di trasformazioni ammissibili

1. Il PIF definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:
 - o Trasformazioni ordinarie a fini urbanistici;
 - o Trasformazioni ordinarie di tipo areale;
 - o Trasformazioni speciali.

Art. 29 - Trasformazioni a fini urbanistici

1. Costituiscono trasformazioni a fini urbanistici (a delimitazione esatta) le trasformazioni di bosco inserito all'interno di aree perimetrare da strumenti di pianificazione e di programmazione (per esempio Piano cave, PGT, Piano d'area ecc.).
2. Il rilascio delle autorizzazioni a tali trasformazioni tiene conto delle valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi e sintetizzati nelle carte del valore delle destinazioni indicate dal PIF per le superfici forestali oggetto di domanda di trasformazione.
3. Qualora in sede di redazione degli strumenti urbanistici o di altri strumenti di governo del territorio si ravvisi la necessità di procedere a trasformazioni di bosco a fini urbanistici, in ordine alla compatibilità al PTCP, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - relazione attestante la non esistenza entro i confini comunali di aree alternative a quelle previste per la realizzazione dell'intervento comportante trasformazione;
 - perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale) della superficie forestale da trasformare;
 - relazione forestale, a firma di tecnico agronomo forestale abilitato, che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi e sintetizzati nelle carte del valore delle destinazioni, indicate dal PIF per le superfici forestali oggetto di proposta di trasformazione;
 - individuazione delle misure compensative predisposte in coerenza con le indicazioni del PIF e delle aree da destinare all'esecuzione delle stesse entro i confini comunali.
4. Non sono in ogni caso permesse trasformazioni a fini urbanistici in boschi non trasformabili a fini urbanistici di cui all'art. 27.
5. Le trasformazioni del bosco a fini urbanistici possono essere autorizzate nei limiti massimi definiti dal comma 3 dell'art. 26.

6. Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile, si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art. 37.

Art. 30 - Trasformazioni di tipo areale

1. Le trasformazioni di tipo areale consistono in trasformazioni del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola presentate da aziende agricole o forestali o a miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e paesaggistici realizzabili, oltre che nei boschi potenzialmente trasformabili (aree verdi della tavola 9) anche nelle aree individuate nelle tavole 9 "Carta delle trasformazioni ammesse" con l'indicazione in legenda "Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA – trasformazione di tipo areale". Le trasformazioni di tipo areale sono ammesse nei comuni classificati di collina e di pianura da ISTAT, che possiedano un coefficiente di boscosità medio o elevato.
2. Le trasformazioni finalizzate all'attività agricola, ed eventualmente alla realizzazione di fabbricati rurali strettamente connessi all'esercizio dell'attività agricola, ricomprese nei PGT in aree agricole, sono preordinate alla messa a coltura dei terreni boscati.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate fino a un massimo di 20.000 mq e non devono comportare trasformazione delle seguenti tipologie forestali, ritenute di pregio: querceti di rovere e/o farnia, querceti di cerro, quercu-carpineti, alnete e pinete di pino silvestre planiziale.
4. In sede di rilascio dell'autorizzazione l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante un'effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione), e la richiesta dovrà essere corredata da relazione agronomica per la valutazione tecnica ed economica dell'attività agricola prevista.
5. Qualora la trasformazione di cui al comma precedente preveda la realizzazione di edifici connessi all'esercizio dell'attività agricola, per le sole aree di edificazione, si applica quanto previsto all'art. 37.
6. Le trasformazioni di tipo areale a finalità agricola sono subordinate all'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di 30 anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari. Per la registrazione di questo vincolo è altresì istituito un apposito registro presso la Provincia e i Comuni interessati.
7. Tale vincolo decade, decorsi i vent'anni di cui al comma precedente, a seguito di variazione urbanistica riguardante l'area interessata, operata dal PGT. In tal caso, al momento dell'effettiva trasformazione urbanistica si applica il valore di trasformazione di cui all'art. 37, maggiorato degli interessi legali.

Art. 31 - Trasformazioni speciali

1. Costituiscono trasformazioni speciali:
 - a) gli interventi non ricompresi nei precedenti casi che per la loro esigua estensione e diffusione sul territorio non rientrano nella pianificazione preventiva e non sono cartografabili (es. sistemazioni idrauliche forestali, idraulico-agrarie, recupero terrazzamenti agricoli senza creazione di nuova superficie agricola, interventi sulla rete sentieristica, piccoli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale, piccoli interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate – posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, interventi, infrastrutture e strutture a sostegno dell'attività agro-silvo-pastorale, ecc.). Sono altresì autorizzabili, come trasformazioni speciali, gli

allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti, la realizzazione di impianti fotovoltaici, gli ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti e accatastati se di limitato impatto ambientale.

- b) Le trasformazioni del bosco finalizzate al miglioramento ambientale a fini faunistici, floristici e paesaggistici esclusivamente se dettagliatamente previste e ubicate dai piani di gestione delle riserve regionali, dai piani di gestione dei Siti Natura 2000, dai piani di assestamento forestale o dai piani faunistico venatori.
2. Il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione tiene conto della natura dei soprassuoli in termini di trasformabilità, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione. Nel caso di impianti fotovoltaici, questi ultimi potranno essere autorizzati preferibilmente su manufatti esistenti, limitando al massimo l'uso di suolo non già occupato. Qualora giudicata ammissibile, la trasformazione è sempre subordinata ai rapporti di compensazione previsti per l'ambito di intervento di cui all'art. 37.
 3. La realizzazione di tracciati d'interesse agro-silvo-pastorale come definiti dalle direttive regionali, non a carattere temporaneo, è consentita unicamente se prevista nell'ambito dei piani di assestamento forestale o del piano della viabilità agro-silvo-pastorale di cui all'art. 59 della L.R. 31/2008.
 4. Sono ammissibili le trasformazioni dei boschi a carattere speciale anche nei boschi non trasformabili di cui ai precedenti articoli, unicamente se di limitato impatto ambientale e non diversamente ubicabili.
 5. Gli interventi di trasformazioni speciali del bosco sono assoggettati a valutazione d'incidenza quando ricadono in aree SIC e/o ZPS o limitrofe a esse, se non previsti o se non conformi con quanto indicato dai piani di gestione dei siti natura 2000 approvati.
 6. Le trasformazioni del bosco di tipo speciale di cui al comma 1, punto a), del presente articolo possono essere autorizzate nei limiti massimi definiti dal comma 3 dell'art. 26.

Art. 32 – Interventi consentiti nei boschi non trasformabili a fini urbanistici

1. Nei boschi non trasformabili a fini urbanistici sono consentite:
 - le trasformazioni speciali del bosco, se di basso impatto ambientale;
 - le opere pubbliche non diversamente ubicabili;
 - le trasformazioni di tipo areale, limitatamente alle zone individuate sulla tavola n. 9 "Carta delle trasformazioni ammesse" con apposito tratteggio, senza edificazione di alcun tipo.
2. Il progetto di recupero dell'area "ex polveriera" in comune di Taino, così come previsto dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 500 del 24 novembre 2009, in considerazione della rilevanza prioritaria e strategica rivestita dello stesso per la valorizzazione multifunzionale della zona e per il valore sovracomunale, ancorché sviluppato da un soggetto privato, è classificato "opera pubblica non diversamente ubicabile" ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Non potranno comunque essere rilasciate le autorizzazioni alle trasformazioni di cui al comma 1, nei seguenti casi:
 - gli Habitat forestali elencati nella Dir. 92/43 Habitat ricadenti in Siti Natura 2000;
 - le Riserve regionali istituite ai sensi della L.R. 86/1983;

- emergenze forestali riconosciute nell'ambito del PIF e cartografate nella tavole allegate;
- sistemi verdi realizzati dalla Provincia.

Art. 33 - Aree a elevato coefficiente di boscosità

1. In attuazione dei contenuti della DGR n. VIII/2024 del 08.03.2006, i comuni classificati "collina" dall'ISTAT e aventi un coefficiente di boscosità superiore al 40%, calcolato come rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale effettiva del territorio, rientrano nelle "Aree a elevato di coefficiente di boscosità" e precisamente:

nome comune	superficie comune (ha)	area boscata (ha)	indice boscosità	boschi trasformabili totali ha
ANGERA	1.390,69	599,47	43,11%	14,99
BARASSO	401,57	264,62	64,45%	6,62
BESOZZO	1.246,18	498,56	40,01%	12,46
BREGANO	233,79	157,33	67,29%	3,93
CADREZZATE	457,95	201,39	43,98%	5,03
CARNAGO	623,87	265,84	42,61%	6,65
CARONNO VARESINO	566,90	229,72	40,52%	5,74
CASALE LITTA	1.061,74	541,08	50,96%	13,23
CASTELSEPRIO	399,71	210,97	52,78%	5,27
COMABBIO	370,51	203,42	54,90%	5,09
COMERIO	554,65	428,61	77,28%	10,52
GORNATE OLONA	462,49	198,30	42,88%	4,96
LEGGIUNO	615,48	249,22	40,49%	6,23
LUVINATE	417,71	258,80	61,96%	6,27
MALGESSO	271,53	119,68	44,08%	2,99
MALNATE	895,30	358,74	40,07%	8,97
MERCALLO	485,81	298,58	61,46%	7,46
MORNAGO	1.221,31	550,87	45,11%	13,77
OSMATE	283,67	157,57	55,55%	3,94
RANCO	272,09	108,90	40,02%	2,72
SUMIRAGO	1.155,04	536,34	46,43%	13,41
TAINO	784,95	420,29	53,54%	10,51
TRADATE	2.134,47	1.071,02	50,18%	26,78
TRAVEDONA MONATE	799,83	369,18	46,16%	9,23
VENEGONO SUPERIORE	685,61	289,45	42,22%	7,24

2. Nelle aree a elevato coefficiente di boscosità il PIF definisce nel 2,5% del territorio boscato del comune le soglie massime di trasformabilità.

Art. 34 - Aree a medio coefficiente di boscosità

1. In attuazione dei contenuti della DGR n. VIII/2024 del 08.03.2006, i comuni, indipendentemente dalla classificazione ISTAT, aventi un coefficiente di boscosità compreso tra 15% e 40%, calcolato come rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale effettiva del territorio del comune rientrano nelle "Aree a medio di coefficiente di boscosità" e precisamente:

nome comune	superficie comune (ha)	area boscata (ha)	indice boscosità	boschi trasformabili totali ha
ALBIZZATE	381,56	99,26	26,01%	1,99
AZZATE	438,30	86,16	19,66%	1,72
BIANDRONNO	514,49	191,01	37,13%	3,82
BODIO LOMNAGO	343,51	90,40	26,32%	1,81
BREBBIA	581,05	190,98	32,87%	3,82
BRUNELLO	167,19	60,37	36,11%	1,21
BUGUGGIATE	256,52	58,10	22,65%	1,16
CAIRATE	1.133,96	407,81	35,96%	8,16
CASCIAGO	401,89	105,89	26,35%	2,12
CASSANO MAGNAGO	1.227,53	206,36	16,81%	4,13
CASTIGLIONE OLONA	711,56	243,56	34,23%	4,87
CASTRONNO	371,98	110,80	29,79%	2,22
CAVARIA CON PREMEZZO	331,35	95,52	28,83%	1,91
CAZZAGO BRABBIA	221,51	76,87	34,70%	1,54
CISLAGO	1.090,67	379,29	34,78%	7,59
CROSIO DELLA VALLE	152,04	48,03	31,59%	0,96
DAVERIO	405,61	120,23	29,64%	2,40
FAGNANO OLONA	892,25	158,90	17,81%	3,18
GALLIATE LOMBARDO	239,08	68,87	28,81%	1,38
GAZZADA SCHIANNO	480,41	144,80	30,14%	2,90
GERENZANO	987,27	173,79	17,60%	3,48
GORLA MAGGIORE	540,75	170,40	31,51%	3,41
GORLA MINORE	779,79	280,70	36,00%	5,61
INARZO	246,36	50,48	20,49%	1,01
ISPRA	917,21	297,41	32,43%	5,95
JERAGO CON ORAGO	395,42	122,84	31,06%	2,46
LONATE CEPPINO	483,07	124,55	25,78%	2,49
LOZZA	167,18	45,92	27,47%	0,92
MARNATE	484,75	150,44	31,03%	3,01
MONVALLE	267,81	91,65	34,22%	1,83
MORAZZONE	548,29	209,75	38,25%	4,19
OGGIONA CON SANTO STEFANO	275,35	82,98	30,14%	1,66
ORIGGIO	805,70	135,28	16,79%	2,71
SOLBIATE ARNO	300,33	53,54	17,83%	1,07
SOLBIATE OLONA	491,17	86,74	17,66%	1,73
TERNATE	437,69	119,91	27,40%	2,40
VARANO BORGHI	241,31	71,15	29,48%	1,42
VARESE	5.463,13	1.009,10	18,47%	20,18
VEDANO OLONA	711,97	218,48	30,69%	4,37
VENEGONO INFERIORE	582,38	226,50	38,89%	4,53

2. Nelle aree a medio coefficiente di boscosità il PIF definisce nel 2,0% del territorio boscato del comune le soglie massime di trasformabilità.

3. Considerato che nei territori comunali sopra elencati, rientrano porzioni di boschi che dispongono di valori funzionali di rilievo, come riportato nella "Carta del valore multifunzionale", è facoltà della Provincia autorizzare anche interventi compensativi finalizzati al miglioramento forestale di queste superfici forestali.

Art. 35 - Aree con insufficiente coefficiente di boscosità

1. In attuazione dei contenuti della DGR n. VIII/2024 del 08.03.2006, sono classificati "Aree a insufficiente coefficiente di boscosità" tutti i comuni che, indipendentemente dalla classificazione Istat, hanno un coefficiente di boscosità inferiore a 15%:

nome comune	superficie comune (ha)	area boscata (ha)	indice boscosità	boschi trasformabili totali ha
BUSTO ARSIZIO	3.054,54	183,28	6,00%	1,83
CARONNO PERTUSELLA	867,21	22,52	2,60%	0,23
CASTELLANZA	687,81	95,68	13,91%	0,96
OLGIATE OLONA	709,54	62,29	8,78%	0,62
SARONNO	1.088,57	13,45	1,24%	0,13
UBOLDO	1.071,17	156,11	14,57%	1,56

2. Nelle aree a insufficiente coefficiente di boscosità il PIF definisce nel 1,0% del territorio boscato del comune le soglie massime di trasformabilità.

Art. 36 - Boschi d'alto fusto.

1. Per quanto previsto dall'art. 43, comma 4, L.R. 31/2008, i boschi d'alto fusto possono essere trasformati se non ricompresi nei "boschi non trasformabili", così come definiti dall'art. 27.

Art. 37 - Rapporto di compensazione e valore di compensazione

1. Il PIF attribuisce ai boschi il rapporto di compensazione in caso di trasformazione, come previsto dall'art. 43, comma 4, L.R. 31/2008.
2. L'attribuzione del rapporto di compensazione avviene sulla base del valore multifunzionale del bosco, ed è distinto in funzione del coefficiente di boscosità, come riportato nella seguente tabella:

INDICE DI BOSCOSITÀ COMUNALE	VALORE MULTIFUNZIONALE	RAPPORTO DI COMPENSAZIONE	Costo del suolo (valore agricolo medio)
BASSO (i.b. <= 15%)	BASSO	1:2	Seminativo (non irriguo)
	MEDIO	1:3	
	ALTO	1:4	
MEDIO (15% < i.b. <= 40%)	BASSO	1:1,5	Seminativo (non irriguo)
	MEDIO	1:2,0	
	ALTO	1:3	
ALTO (i.b. >40%)	BASSO	1:1	Bosco ceduo
	MEDIO	1:1,5	
	ALTO	1:2	

3. L'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, è pari a 100 (cento) m², come già stabilito nella d.g.r. 675/2005.

4. Limitatamente al territorio dei comuni a elevato coefficiente di boscosità, di cui al precedente art. 33, la predetta soglia è elevata a 2.000 (duemila) m² nel caso di:
 - opere di pubblica utilità¹;
 - viabilità agro-silvo-pastorale.
5. Il “costo del suolo” è pari al “valore agricolo medio” del terreno in cui si presume dovrà effettuarsi l'intervento di imboschimento o rimboschimento, ossia al “valore agricolo medio” dei terreni comunicati annualmente dalla Regione e precisamente pari al valore del:
 - “seminativo non irriguo” nel caso di trasformazioni di boschi posti in comuni classificati a basso e medio coefficiente di boscosità;
 - “Bosco ceduo” nel caso di trasformazioni di boschi posti in comuni classificati ad alto coefficiente di boscosità.
6. Il valore di compensazione è determinato dalla somma del valore del soprassuolo, come definito annualmente dalla Regione Lombardia, e del costo del suolo che corrisponde al “valore agricolo medio” della regione agraria di riferimento definito annualmente dalla commissione espropri, moltiplicato per il rapporto di compensazione. Detto valore si applica ogni mq o frazione di bosco trasformato. Il valore così ottenuto, è aumentato del 20% in caso di monetizzazione e qualora superi l'importo di € 4.000,00.

Art. 38 - Uso della carta dei rapporti di compensazione

1. Il PIF, ai sensi dell'art. 43, comma 4, della l.r. 31/2008, attribuisce ai boschi il valore del rapporto di compensazione in caso di trasformazione. L'attribuzione del rapporto di compensazione avviene sulla base del valore multifunzionale del bosco riportato nella tavola 10 - Carta dei rapporti di compensazione, ed è variabile entro i seguenti valori: 1:1 e 1:4.
2. Nel caso di boschi erroneamente non perimetrati nella tavola n. 2 “Carta dei boschi e dei sistemi verdi non forestali” e nella tavola n. 9 “Carta delle trasformazioni ammesse”, ma esistenti e classificati come tali dagli Uffici Provinciali, questi rientreranno tra la superficie forestale riportata in verde nella tavola n. 9 “Carta delle trasformazioni ammesse” e su queste aree sarà applicato il rapporto di compensazione “basso” previsto dal comma 2 del precedente articolo 37.

Art. 39 - Trasformazioni con obblighi di compensazione ridotta o nulla

1. Sono esclusi dall'obbligo di compensazione di cui all'art. 37 i seguenti interventi, per quanto previsto dall'art. 43, comma 5, L.R. 31/2008 e dalla D.G.R. n. 8/675 del 21 agosto 2005:
 - sistemazioni del dissesto idrogeologico, preferibilmente eseguite tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
 - realizzazione o manutenzione di viabilità silvo-pastorale, purché prevista nell'ambito del PIF o dei Piani di Assestamento Forestale;
 - manutenzione e la realizzazione di sentieri e itinerari di pubblica utilità rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003;
 - costruzione di nuove piste temporanee purché realizzate nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003;
 - recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità e del paesaggio, miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e paesaggistici, quando previsti in piani o progetti di Enti pubblici;
 - conservazione o il ripristino di viste o percorsi panoramici se realizzate da Enti pubblici;
 - opere espressamente realizzate a funzione antincendio di boschi e vegetazione naturale;

¹ La soglia di 2.000 m² deve essere riferita all'intera opera dichiarata di pubblica utilità.

- interventi di trasformazione in aree di cui all'art. 30 "Trasformazioni di tipo areale", presentate da aziende agricole o forestali, finalizzate al ripristino dell'attività primaria, purché autorizzati dall'Ente Forestale, conformemente ai contenuti del PIF. Gli interventi per l'esercizio dell'attività agricola comprendono il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente e da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, castagneti da frutto, coltivazioni biologiche,...) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. vite, pesco), quest'ultime unicamente nelle aree di interscambio tra bosco e colture agricole legnose, se realizzati da Enti pubblici o imprese agricole e forestali;
- interventi di conservazione della biodiversità o di ripristino del paesaggio dettagliatamente previsti dai piani di gestione dei Siti Natura 2000.

Art. 40 - Aree da destinare a interventi compensativi

1. Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree prioritarie all'interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco. L'insieme degli interventi di compensazione è riportato nella tavola n. 11 "Carta delle superfici destinate a compensazioni".

Art. 41 - Interventi compensativi in aree a elevato coefficiente di boscosità

1. Gli interventi compensativi nelle aree a elevato coefficiente di boscosità si eseguono mediante attività selvicolturali, così come definite dall'art. 50 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, da eseguirsi nell'interesse della collettività, con l'esclusione di tutti gli interventi di utilizzazione, anche a macchiatico negativo, e di tutti gli interventi a prevalente finalità produttiva, quali il recupero dei castagneti da frutto.
2. In particolare, per il territorio di competenza sono ammesse esclusivamente:
 - Attività selvicolturali in boschi pubblici: le proprietà forestali pubbliche sono considerate prioritarie per l'esecuzione degli interventi compensativi. Al loro interno sono realizzati gli interventi previsti nei piani d'assestamento forestale o, in assenza, gli interventi previsti dal PIF per la valorizzazione delle funzioni dei soprassuoli. In carenza di questi ultimi la Provincia indicherà fra i seguenti, gli interventi di miglioramento forestale da realizzare:
 - conversioni all'alto fusto di boschi cedui ove previsto dallo specifico indirizzo selvicolturale;
 - tagli fitosanitari in funzione dello stato fitopatologico dei luoghi;
 - manutenzione della viabilità silvo-pastorale secondo le previsioni del Piano della Viabilità del PIF;
 - sostituzione di specie fuori areale in impianti artificiali.
 - Riqualficazioni forestali su area vasta: nell'impossibilità di eseguire le attività selvicolturali a fini compensativi di cui alla precedente comma, con il previo consenso della proprietà dei terreni possono essere realizzati interventi di compensazione tramite miglioramento forestale, nel rispetto delle priorità di cui alla tavola n. 11 "Carta delle superfici destinate a compensazioni". All'interno di tali aree possono essere eseguiti interventi di riqualficazione dei boschi a funzione naturalistica, di etero protezione, paesaggistica e di ricostituzione ambientale volti alla valorizzazione delle funzioni dei boschi e secondo le destinazioni colturali definite nella carte delle attitudini funzionali dei boschi.
 - sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi preferibilmente tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
 - Realizzazione e manutenzione di nuovi boschi in aree critiche per la rete ecologica;

- Recupero tramite interventi di decespugliamento e contenimento del bosco, di aree prative e pascolive non utilizzate e a rischio chiusura. Gli interventi saranno condotti con finalità agronomiche, faunistiche o paesaggistiche.

Art. 42 - Interventi compensativi in aree con medio o insufficiente coefficiente di boscosità

1. Gli interventi compensativi nei comuni a insufficiente coefficiente di boscosità e nei comuni privi di boschi si eseguono, di norma, mediante nuovi imboschimenti, secondo il rapporto di compensazione indicato al precedente art. 37.
2. Il PIF individua nella tavola "Carta delle superfici destinate a compensazione" le aree nelle quali eseguire i rimboschimenti compensativi e indica le seguenti priorità:
 - a. ambito di rete ecologica principale;
 - b. ambito di rete ecologica secondaria;
 - c. ambito di PLIS;
 - d. recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14.
3. In deroga al precedente comma 1, l'Ente Forestale può autorizzare interventi compensativi finalizzati al miglioramento delle aree forestali esistenti all'interno dei comuni con insufficiente coefficiente di boscosità, riguardanti:
 - boschi a elevata priorità per la realizzazione delle attività selvicolturali, come definita dalla Tav. n. 11;
 - negli impianti artificiali, limitatamente alla sostituzione di specie fuori areale;
 - nei boschi ricadenti in habitat forestali delle Rete Natura 2000, monumenti naturali e nei PLIS.
4. I boschi con multifunzionalità alta e gli impianti artificiali oggetto di intervento di miglioramento di cui al comma precedente sono classificati in "bosco non trasformabile" con la procedura di cui al precedente articolo.
5. Nelle aree a insufficiente coefficiente di boscosità, il Richiedente è tenuto alla realizzazione diretta di nuovi boschi o degli interventi compensativi di cui al precedente comma 3, preferibilmente nel territorio dello stesso comune o, in caso di impossibilità, in altro comune lombardo a insufficiente coefficiente di boscosità, con priorità per i comuni appartenenti alla provincia di Varese. È preclusa la possibilità di versare le quote economiche corrispondenti al valore economico del bosco.

Art. 43 - Albo delle opportunità di compensazione

1. Al fine di favorire la valorizzazione delle aree forestali e la realizzazione degli interventi compensativi con attività selvicolturali di riqualificazione su area vasta e rimboschimenti nelle aree a insufficiente coefficiente di boscosità, la Provincia istituisce l'Albo delle opportunità di compensazione.
2. L'albo delle opportunità di compensazione è uno strumento di riferimento e di supporto per i soggetti obbligati a eseguire interventi compensativi e per i proprietari pubblici e privati di boschi, nei quali intendono eseguire interventi di miglioramento, o di terreni che intendono rimboschire. Esso è costituito da una banca dati contenete i progetti di miglioramento forestale e di imboschimento proposti, i terreni e i boschi resi disponibili per realizzare rispettivamente interventi di imboschimento o interventi di miglioramento forestale, gli interventi di proposti sistemazione idraulico forestale.
3. La Giunta Provinciale, entro novanta giorni dall'approvazione del PIF, con propri provvedimenti rendere operativo l'albo delle opportunità di compensazione.

Art. 44 - Criteri per l'esecuzione degli interventi compensativi

1. Il PIF definisce i criteri tecnici d'esecuzione e le priorità d'intervento, in particolare nei seguenti elaborati: Relazione tecnica, Schede delle tipologie forestali, Carta delle attitudini funzionali prevalenti, Carta delle superfici destinate a compensazioni, Carta delle azioni di piano e delle proposte progettuali.

Art. 45 - Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione

1. Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'Allegato C del r.r. 5/2007.
2. In particolari casi, motivati da finalità paesaggistiche o previsti da strumenti di pianificazione, la Provincia può autorizzare l'impiego di specie diverse da quelle di cui al comma 1.

Raccordo con la pianificazione forestale di Parchi regionali e Comunità Montane

Art. 46 - Criteri tecnici provinciali

1. La Provincia, ai sensi dei "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale (PIF)" approvati con DGR n° 7728 del 24 luglio 2008, definisce, mediante proprio successivo provvedimento di Giunta, i criteri cui i PIF del territorio provinciale devono attenersi per l'approvazione.
2. Nell'ambito di tali criteri, la Provincia evidenzia gli elementi e i contenuti che i PIF devono prevedere rispetto ai contenuti del PTCP (ad es. ambiti di tutela ambientale, rete ecologica), oltre a specifiche tecniche di dettaglio da rispettare nella redazione e restituzione degli elaborati necessarie alla composizione di tutti i PIF a livello provinciale che insieme costituiranno specifico Piano di Settore del PTCP.

Art. 46 bis – Definizione degli interventi utili

1. Sono considerati "interventi utili" ai sensi dell'art. 4.3., parte 2, della d.g.r. 7728/2008 esclusivamente i seguenti interventi:
 - Gli interventi specificatamente indicati negli indirizzi selvicolturali di cui al capitolo 8 e 9 della relazione di accompagnamento;
 - Gli interventi di realizzazione o manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale indicati nell'apposito piano della viabilità, parte integrante del PIF;
 - Gli interventi indicati nella tavola 12 "Carta delle azioni di piano e delle proposte progettuali";
 - Gli interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, di lotta fitosanitaria, di ricostituzione dei boschi incendiati e di pronto intervento, come definiti dalla normativa regionale.
2. Sono invece considerati "interventi inopportuni o dannosi" tutti gli interventi sconsigliati negli indirizzi selvicolturali di cui al capitolo 8 e 9 della relazione di accompagnamento e tutti gli altri interventi non indicati nei precedenti paragrafi, compresi gli interventi eventualmente realizzabili come interventi di compensazione.

Art. 47 – Disposizioni transitorie

1. Durante la fase compresa tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PIF, in sede di espressione del parere di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali, e in fase di rilascio di autorizzazioni inerenti alla trasformazione del bosco, le prescrizioni dell'approvando PIF stesso costituiranno elemento preferenziale di valutazione degli aspetti forestali.